



**Agenzia Regionale di Informatica e Committenza**

**L'Estensore**

(Rag. Federica De Iuliis)

*Firmato elettronicamente*

**L'Istruttore**

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

*Firmato elettronicamente*

**Il Dirigente Amministrativo**

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

*Firmato digitalmente*

**ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO**

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ARIC nella specifica sezione (Legge n. 69 del 18.06.2009)

**Il Dirigente Amministrativo**

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

*Firmato elettronicamente*

**DETERMINAZIONE N. 81**

**DEL 04.05.2023**

**OGGETTO:**

**Costituzione risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) - Anno 2022 - ai sensi dell'art. 67 del C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali del 21.05.2018 e D.Lgs. n° 75/2017, art. 23**

Il giorno 04 maggio 2023 nella sede dell'A.R.I.C. – Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (già A.R.I.T. – Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica)

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

**Dott.ssa Lucia Del Grosso**, trasferita nei ruoli ARIT con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21 Agosto 2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03 Dicembre 2009, ha adottato la seguente Determinazione:

**VISTA** la Legge Regionale n° 25 del 14 marzo 2000, relativa alla "Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici" e s.m.i.;

**PREMESSO** che il D.Lgs. n° 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate quale presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

**PREMESSO** altresì che la costituzione del fondo per le risorse decentrate è annualmente determinato sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

**VISTO** il disposto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n°75/2017 che recita: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n° 165/2001 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, n°208 è abrogato";

**VISTO** l'art. 67 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018, che disciplina la costituzione del fondo risorse decentrate, il quale dispone:

- al comma 1, che "A decorrere dall'anno 2018, il Fondo per le Risorse Decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse stabili, indicate dall'art. 31 c. 2 del CCNL 22/01/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, comprese le risorse dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettera b) e c) del CCNL 22/01/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32 c. 7 del CCNL 22/01/2004, pari allo 0,20 del monte salari del 2001, esclusa la quota della dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di alta professionalità. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato

anche per gli anni successivi”;

– al comma 2, che l'unico importo consolidato di cui sopra è stabilmente incrementato:

- come previsto alla lettera a) di un importo, su base annua, pari a 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;
- come previsto alla lettera b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 del CCNL in parola riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria, e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolando tali differenze con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi ed inserendoli nei corrispondenti fondi risorse decentrate dalle medesime date;
- come previsto alla lettera c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni *ad personam* non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità;

**VISTO** l'art 15, comma 7 che recita: "Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 67”;

**VISTO** l'art. 67, comma 5 che prevede che gli Enti possono destinare risorse alla componente alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

**PRESO ATTO** che gli incrementi di parte stabile definiti dall'art. 67, comma 2, lett. a) e b) così come stabilito dalle parti contrattuali nella dichiarazione congiunta n° 5, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti e quindi non rientrano nel limite previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n° 75/2017 in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e quindi previste dai quadri di finanza pubblica (vedere in tal senso anche la delibera n°19/2018 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti);

**RICHIAMATA** la Determinazione n.116 del 12/12/2018 che ha quantificato il Fondo risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2018, determinato secondo la vigente disciplina di comparto, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018, da destinare agli utilizzi previsti dall'art. 68 del CCNL 21.05.2018, nell'importo di euro 64,083,56 (sessantaquattromilaottantatre/56) sotto il limite rappresentato dal fondo per l'anno 2016;

**PRESO ATTO**, infine, che l'art. 71 del nuovo CCNL prevede che "La nuova disciplina sui fondi di cui al presente capo sostituisce integralmente tutte le discipline in materia dei precedenti CCNL, che devono pertanto ritenersi disapplicate, fatte salve quelle espressamente richiamate nelle nuove disposizioni”;

**DATO ATTO** che, ai fini della quantificazione dell'importo unico consolidato dell'anno 2018, di cui al comma 1 dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018:

- a) è stato quantificato l'importo, su base annua, di euro 83,20 per le 22 unità di personale presenti al 31.12.2015, per un importo di euro 1.820,00;
- b) non è stato quantificato ed inserito nel Fondo l'importo relativo al differenziale delle progressioni economiche determinato dal nuovo contratto in quanto le medesime non sono mai state istituite;

**VISTA** la tabella del Fondo risorse contrattazione integrativa ai sensi del CCNL 21 maggio 2018;

**VISTO** l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019, che, all'ultimo periodo, dispone che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”.

**VISTO** il Decreto n. 11 del 25/11/2019 "Costituzione delegazione trattante di parte pubblica per la trattativa integrativa nell'area della dirigenza e del personale del comparto”;

**VISTO** il Verbale di contrattazione sindacale Fondo per le Politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale ARIC per l'anno 2022 sottoscritto dalle OO.SS. in data 17/11/2022 e acquisito al prot. n.

1430 DEL 21/03/2023;

**VISTO** il parere del Revisore Legale acquisito al prot. n. 2009 del 21/04/2023;

**DATO ATTO** del parere di regolarità tecnico-amministrativa e di legittimità espresso dal Dirigente con la propria firma in calce al presente atto;

## DETERMINA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di costituire** il Fondo risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2022 al netto della decurtazione di cui all'art. 23 del D.Lgs 75/2017 pari a Euro **59.286,37**;
3. **di destinare** il Fondo risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2022 come segue:

UTILIZZAZIONE DEL FONDO	
Progressioni orizzontali	Euro 8.450,00
Indennità di comparto	Euro 9.670,00
Maneggio valori	Euro 520,00
<b>PERFORMANCE</b>	<b>Euro 40.646,37</b>
Organizzativa	Euro 28.000,00
Individuale	Euro 12.646,37
<b>TOTALE</b>	<b>Euro 59.286,37</b>

4. **di dare atto** che le risorse non contrattabili riguardo i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, e Progressioni Orizzontali) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono già stati erogati e/o erogabili in corso d'anno, sono pari ad un importo di € 18.120,00 di cui € 8.450,00 per Progressioni Orizzontali e € 9.670,00 per Indennità di comparto;
5. **di dare atto** che il contratto di riferimento è il CCDI normativo triennale 2019/2021;
6. **di dare informazione** del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001;